



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

REGOLAMENTO

PER L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL'ALBO COMUNALE

DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 08.01.2026

INDICE

REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 1 - Finalità ed oggetto

Art. 2 – Istituzione dell’Albo Comunale delle libere forme associative

Art. 3 – Requisiti per l’iscrizione all’albo

Art. 4 – Modalità di Iscrizione

Art. 5 - Rinnovo

Art. 6 – Cancellazione

Art. 7 – Pubblicazione del registro e vigilanza

Art. 8 – Gruppi di lavoro

REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1 – FINALITÀ ED OGGETTO

1. Il Comune di Santa Maria di Licodia, in coerenza con l'art. 118, ultimo comma della Costituzione¹, l'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*)² e dell'art. 5 dello Statuto Comunale, valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale e collettivo non a scopo di lucro³.
2. Il Comune di Santa Maria di Licodia riconosce e promuove il valore culturale, solidaristico e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale; promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, progresso civile; favorisce il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di promozione del territorio e del patrimonio in ambito culturale, turistico, paesaggistico, ambientale, storico, artistico nelle sue più late definizioni.
3. Il Comune di Santa Maria di Licodia riconosce pertanto il fondamentale patrimonio costituito dall'associazionismo locale, quale elemento prezioso per promuovere la crescita e lo sviluppo della propria realtà, favorendo l'attività di differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano nel territorio, nel reciproco rispetto di autonomia, nonché di quelle (con sede fuori del territorio comunale) che prestano la loro attività a favore della Comunità locale.

ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune istituisce il "*L'albo comunale delle libere forme associative*", di seguito denominato semplicemente "*Albo*".
2. Hanno diritto di essere iscritte all'Albo le seguenti forme associative, riconosciute o non riconosciute:
 - le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017;
 - le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, Culturale, Turistico, del Territorio e del suo Patrimonio storico, artistico, paesaggistico, ambientale, e le *Onlus* a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale (sede nel Comune), svolgono attività in ambito comunale;
 - le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte al CONI;
 - le Società sportive dilettantistiche (SSD) e le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD arl) iscritte al CONI;

¹ Ultimo comma dell'art. 118, Cost., «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà». In attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, il Codice del Terzo Settore delinea un canale di amministrazione condivisa tra soggetti pubblici ed enti del Terzo Settore, al di fuori delle mere logiche del mercato e fondato sui pilastri della co-programmazione, della co-progettazione e del partenariato: tale modello non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico, TAR Lazio, Roma, sez. II bis, 2 agosto 2022, n. 10886.

² Ove «è riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali».

³ Cfr. D.M. del Lavoro e delle Politiche sociali, n. 72 del 31 marzo 2021, di adozione delle *Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore*, dopo è stato chiarito il perimetro, all'interno dell'ordinamento giuridico italiano, della categoria normativa di «Ente del Terzo settore» (ETS), quale ente privato che, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.

- altre forme associative che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, siano espressione della Comunità locale e che non abbiano scopo di lucro, svolgano attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (come rilevabile da Atto costitutivo e Statuto), ovvero svolgano attività di promozione e valorizzazione delle tipicità e tradizioni locali nel territorio comunale.
3. L'Albo è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - a) assistenza sociale e sanitaria;
 - b) cultura;
 - c) impegno civile, solidarietà, pace, diritti umani e cooperazione internazionale;
 - d) ambiente, paesaggio, patrimonio storico e artistico;
 - e) sport e tempo libero, turismo, gemellaggi;
 - f) combattentistica e d'arma.
 4. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche (massimo di tre). L'indicazione dell'area tematica dev'essere espressa al momento della richiesta di iscrizione all'Albo ed i settori di attività indicati devono risultare nell'Atto costitutivo o nello Statuto.
 5. La gestione e tenuta dell'Albo è affidata all'ufficio Segreteria.
 6. L'Albo contiene i seguenti dati minimi: sezione, numero e data di iscrizione, denominazione, sede (*anagrafica*), telefono, indirizzo, sito *web*.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. Nell'Albo possono essere iscritte tutte le libere forme associative di cui all'art. 2 che abbiano i seguenti requisiti:
 - A) In caso di iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) devono:
 - ✓ essere anche espressione della Comunità locale: avere sede nel territorio comunale, oppure essere operanti in ambito comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;
 - ✓ essere operanti nel territorio comunale, cioè, avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - avere realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul territorio comunale rivolta o agli associati o a tutta la Comunità locale;
 - avere collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul territorio comunale nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

- B) In caso di non iscrizione al RUNTS:
 - ✓ perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi, nonché alla disciplina Comunitaria;

- ✓ essere espressione della Comunità locale: avere sede e/o essere operanti e/o a beneficio nel/del territorio comunale, oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali;
- ✓ essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo, in ogni caso senza scopo di lucro;
- ✓ perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero all'interno delle indicazioni dei precedenti articoli, e non avere finalità di lucro;
- ✓ essere dotate di un Atto costitutivo e di uno Statuto;
- ✓ essere operanti nel territorio comunale, cioè, avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) avere realizzato nei precedenti dodici mesi almeno una iniziativa sul territorio comunale rivolta agli associati o a tutta la Comunità locale;
 - b) avere collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul territorio nei precedenti dodici mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

2. Non possono essere iscritti al registro:

- i partiti e/o i movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o gruppi di pressione o di interessi singoli senza finalità collettive o di logge o massoneria;
- le imprese sociali in forma di società di capitali (Spa e Srl);
- i soggetti che tra gli scopi statutari perseguono intenti sovversivi, contro l'unità dello Stato, discriminatori, sotto ogni forma e/o mezzo;
- coloro che hanno un numero di iscritti inferiore a 50 % residenti nel Comune di Santa Maria di Licodia.

ART. 4 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

1. L'iscrizione all'Albo va richiesta al Comune su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Segreteria e disponibile sul sito istituzionale del Comune di Santa Maria di Licodia, in conformità a quanto indicato nell'avviso e nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata.
2. La domanda va inviata all'Ufficio Protocollo del Comune in modalità digitale o cartacea.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia dello Statuto da cui risultino lo scopo e l'assenza di finalità di lucro;
 - copia dell'Atto costitutivo;
 - l'organigramma con relative responsabilità associative;
 - l'elenco dei soci o degli aderenti con indicazione del Comune di residenza;
 - relazione dell'attività svolta negli ultimi dodici mesi;
 - certificazione del Codice Fiscale e/o della Partita IVA;

- documentazione che attesti l'eventuale iscrizione ad Albi/Registri nazionali, provinciali, regionali (ad esempio RUNTS, CONI, etc.);
 - programma indicativo degli interventi che la forma associativa intende realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione all'Albo (tre anni) con particolare riferimento alle finalità e all'ambito di intervento dell'associazione stessa;
 - autorizzazione esplicita al trattamento dei dati personali e indicazione di un indirizzo *e – mail* per la ricezione di comunicazioni e/o informazioni.
4. Ogni associazione iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
 5. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno (l'Albo è aperto).
 6. Il Responsabile individuato, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione nell'Albo attribuendo un numero e dandone comunicazione al richiedente via *e - mail*.
 7. Qualora la domanda e/o la documentazione non fossero complete, il predetto termine di 30 giorni è sospeso attraverso una richiesta di integrazione della documentazione. Tale integrazione dovrà comunque pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta; scaduto il termine la richiesta si intende archiviata senza ulteriori formalità e/o comunicazioni. Il termine riprende a decorrere dopo 10 (dieci) giorni dal ricevimento della documentazione integrativa o dalla scadenza del termine di 30 giorni assegnato.
 8. Il Responsabile individuato, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al legale rappresentante o alla persona dallo stesso delegata, salvo soccorso istruttorio.
 9. Il provvedimento di diniego è impugnabile nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.
 10. L'iscrizione all'Albo ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno da quello di iscrizione.

ART. 5 – RINNOVO

1. Entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza, le associazioni che intendano rimanere iscritte all'Albo devono presentare la richiesta di rinnovo, dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari, nonché di avere regolarmente svolto con continuità attività negli ultimi tre anni. Nel caso non sia possibile dimostrare i tre anni di attività, si dovrà provvedere ad una nuova iscrizione in presenza di tutti i requisiti come previsti del presente Regolamento.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito.

ART. 6 – CANCELLAZIONE

1. La cancellazione dall'Albo, con effetto dalla data del provvedimento, avviene su richiesta del legale rappresentante o d'ufficio in caso di perdita accertata dei requisiti o in caso di mancato rinnovo.

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELL'ALBO

1. L'albo è pubblicato nel sito istituzionale del Comune a cura del Responsabile individuato, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla tutela dei dati personali.

ART. 8 - GRUPPI DI LAVORO

1. Allo scopo di favorire la reale partecipazione ed il coinvolgimento delle forme associative, è facoltà dell'Amministrazione istituire dei gruppi di lavoro per ogni area di intervento.
2. Ogni gruppo di lavoro raggruppa i rappresentanti delle forme associative di area e ha tra le finalità:
 - la determinazione di eventuali obiettivi comuni da perseguire;
 - la programmazione di collaborazione tra forme associative e tra queste e l'Amministrazione Comunale;
 - la discussione di problemi specifici di reciproco interesse;
 - l'elaborazione di proposte e programmi;
 - l'esame e l'elaborazione di proposte in ordine agli interventi dell'Amministrazione per il sostegno dell'attività delle forme associative.
3. I gruppi di lavoro, presieduti a turno da un rappresentante delle forme associative, sono aperti a tutti e si riuniscono su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente per sezione o materia, senza formalità, per argomenti di volta in volta definiti.

